CAMERA DEI DEPUTATI N. 499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, BUZZI, RAMPA, BIASUTTI, PERDONÀ, COLLEONI, ROMANATO, BERTÈ, GITTI, TITOMANLIO VITTORIA, CAIAZZA, MIOTTI CARLI AMALIA, FABBRI FRANCESCO, BORGHI, ISGRÒ

Presentata il 28 settembre 1963

Ammissione dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale agli istituti tecnici e valutazione dei certificati di studio rilasciati dai corsi postelementari istituiti a norma dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 istitutiva della scuola media statale, prevede – come è noto – la trasformazione graduale nel triennio 1963-65 delle classi di scuola media e di scuola di avviamento, attualmente esistenti, in classi di scuola media unica. Pertanto, i licenziati da tale scuola, potranno accedere agli studi superiori, mentre in base alle disposizioni vigenti, i licenziati (licenziandi nel biennio 1964-65) dalle scuole di avviamento di qualsiasi tipo potranno accedere alla prima classe degli istituti tecnici industriali o alla prima classe degli istituti tecnici commerciali e per geometri, solo attraverso il previsto esame di ammissione.

Perdurerà, pertanto, per alcuni anni ancora la discriminazione giuridica e di fatto fra alunni che, pur avendo sodisfatto all'obbligo scolastico, avranno frequentato la scuola media o, diversamente, la scuola di avviamento.

Non vi è chi non veda il danno economico e sociale che da ciò deriverà sia agli studenti della scuola di avviamento ed alle loro famiglie, che alla nostra società le cui prospettive di sviluppo esigono una sempre più larga – e non ulteriormente ritardabile – partecipazione dei giovani al più alto livello possibile di studi per garentire efficaciemente una sempre più responsabile, attiva e qualificata partecipazione alla vita produttiva, sociale, politica del Paese.

In particolare, appare ormai grave il ritardo nella formazione dei giovani chiamati a svolgere, con una sufficiente preparazione culturale e professionale, funzioni tecniche di grado intermedio nel mondo della produzione o della amministrazione pubblica e privata.

Di fronte alla pressante domanda di specializzati, di tecnici intermedi e di tecnici dirigenti, non impegnare completamente, ancora per alcuni anni, energie e talenti disponibili, sembra ai proponenti un grave errore di fatto e di prospettiva.

Si impone, dunque, un provvedimento che favorisca la soluzione del problema cui stiamo dedicando – come è stato già osservato – la nostra attenzione, Secondo le leggi vigenti, i licenziati della scuola di avviamento di qualsiasi tipo, possono essere ammessi a frequentare gli istituti tecnici agrari e indu-

striali in base ad una prova integrativa di italiano e di matematica, mentre non è loro possibile l'accesso agli istituti commerciali e per geometri.

È vero che l'ordinanza ministeriale in data 17 ottobre 1944, confemata anche dalla recente ordinanza 26 marzo 1962, ha attenuato talune preclusioni costantemente contemplate dalle precedenti ordinanze e seguite dalla prassi, ma poichè il problema, dal punto di vista da noi considerato, è di larghissima e generale importanza, riteniamo che si debba definire legislativamente la possibilità per tutti i licenziati delle scuole di avviamento di essere ammessi senza esami integrativi agli istituti tecnici.

Si è soliti obiettare che inadeguato è il livello di preparazione culturale dei licenziati della scuola di avviamento e che sarebbe perciò eccessivo aprire loro gli studi superiori senza prove integrative.

Invero pur non nascondendosi gli attuali limiti della scuola di avviamento, i proponenti ritengono che a sostegno della presente proposta di legge si possa, per analogia, richiamare la volonta del legislatore che ha ammesso recentemente all'Università di diplomati degli istituti tecnici e che, per altro verso, abolendo l'esame di ammissione alla scuola media – con la legge 9 giugno 1961, n. 478 – ha implicitamente sottolineato il diritto di tutti i giovani della scuola di completamento dell'obbligo a proseguire negli studi con pieno diritto a tutte le scelte possibili.

Ancora si deve osservare che tale riconoscimento non è soltanto implicito nel significato sociale e politico della legge citata, ma è esplicito nell'attuale diritto degli studenti delle classi sperimentali della scuola media unificata che, pur non avendo scelto come opzione il latino, possono tuttavia adire qualsiasi istituto dell'ordine secondario di 2° grado; inoltre i licenziati della scuola media attuale, possono essere ammesssi anche agli istituti tecnici pur non avendo, generalmente, in relazione ai successivi studi tecnici, una preparazione sostanzialmente diversa da quella dei licenziati dalla scuola di avviamento.

Ma un altro problema, anche se di più limitate proporzioni, rimane aperto. Si tratta dell'avvenire dei giovani che, nell'impossibilità di frequentare la scuola media o la scuola di avviamento, hanno frequentato con profitto le tre classi postelementari istituite ai sensi dell'articolo 172 del testo unico, ottenendo il certificato di adempimento dell'obbligo. Tali giovani si sono venuti a trovare in condizioni ancora più gravi di coloro che hanno ottenuto la licenza della scuola di avviamento, poichè, come è noto al suddetto certificato non è mai stato attribuito valore giuridico, nè agli effetti della carriera di lavoro nè agli effetti della continuazione degli studi.

E se è vero che la gran parte di loro è già occupata in attività produttive, non si può escludere che un'altra notevole parte potrebbe essere sollecitata anche, dalla approvazione della presente proposta, a riprendere gli studi per raggiungere una più elevata qualificazione professionale e potrebbe essere messa nella possibilità di ottenere condizioni di lavoro e di impiego più sodisfacenti.

Comunque, la questione è sempre da affrontarsi per i giovani che completeranno – da qui fino alla completa attuazione della scuola media istituita dalla citata legge 904 – i loro studi nelle classi postelementari. Si obietta che tali classi non sono mai state riconosciute come autonomo ordinamento scolastico e che non hanno mai avuto una precisa definizione giuridica: di conseguenza, non sarebbe ammissibile il riconoscimento giuridico a titolo di studio del certificato rilasciato all'atto del superamento della VIII classe.

La tesi non è certo insostenibile, ma i proponenti intendono proprio impedire che le conseguenze della mancata riforma scolastica vengano a ricadere sui giovani e sulle loro famiglie, tanto più che nel caso specifico si tratta di giovani i quali hanno sentito il dovere di continuare gli studi, usufruendo pur senza l'ambita possibilità di un titolo di studio superiore alla licenza elementare, dell'unico tipo di scuola loro offerto, la postelementare.

A questo proposito, si dovrà pure ricordare che le classi postelementari furono istituite proprio per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico in un momento di particolare difficoltà e di scarsa espansione della scuola 11-14 anni; e nell'ipotesi che ciò servisse oltre che ad allargare la cultura di base del giovane e a favorire la sua formazione morale e civica, anche a permettergli la continuazione degli studi. Per queste ragioni e per le più generali considerazioni precedentemente offerte alla comprensiva attenzione degli onorevoli colleghi, i proponenti chiedono con l'articolo 2 della presente proposta di legge che il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico, conseguito con la pro-

mozione al termine del terzo anno di scuola postelementare, abbia valore equipollente al diploma di scuola secondaria inferiore e consenta a coloro che ne sono in possesso l'ammissione alle scuoe tecniche, agli Istituti professionali di Stato e, previo esame di idoneità, agli Istituti tecnici.

Salve pertanto le iniziative che il Ministero della pubblica istruzione intendesse prendere, in via transitoria, per facilitare nell'interesse della scuola e degli studenti l'eventuale accesso dei licenziati dell'avviamento agli istituti tecnici, i proponenti, in forza delle considerazioni ora esposte, si permettono di chiedere che nell'interesse di migliaia di giovani e di famiglie ed in rapporto ad evidenti esigenze del progresso economico e dello sviluppo democratico del nostro Paese gli onorevoli colleghi vogliano accogliere con la più sollecita e benevola considerazione possibile la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con l'inizio dell'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo.

ART. 2.

Il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico rilasciato agli alunni che hanno frequentato con profitto i tre anni di corso postelementare istituiti a norma dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è titolo valido per l'ammissione alle scuole tecniche, agli istituti professionali e, previo esame di idoneità, agli istituti tecnici.